

Decreto semplificazioni:

novità in tema di energie rinnovabili e di efficientamento energetico

(Dl 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure)

Il 1° giugno 2021 è entrato in vigore il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente le regole per la governance del c.d. PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e alcune disposizioni di snellimento delle procedure amministrative.

Di seguito le novità principali relative ai settori delle energie rinnovabili e dell'efficientamento energetico.

1. Impianti fotovoltaici e impianti di accumulo (Art. 31)

- i*) è innalzata da 20 kW a 50 kW la soglia minima per sottoporre un impianto fotovoltaico ad autorizzazione unica (modificata la tabella A al Dlgs n. 387/2003);
- ii*) è introdotta la possibilità di utilizzo della PAS (procedura abilitativa semplificata) per l'autorizzazione di impianti fotovoltaici fino a 10 MW connessi in media tensione e localizzati in aree a destinazione commerciale, produttiva o industriale;
- iii*) gli impianti di accumulo elettrochimico "stand-alone" non sono sottoposti nè a Via nè a screening, tranne nel caso in cui le opere di connessione non rientrino in tali procedure.

2. Valutazione di impatto ambientale (VIA) (Artt. 17, 19)

- i*) è istituita una Commissione tecnica speciale VIA per i progetti di competenza statale del Pnrr e del Pniec;
- ii*) sono abbreviati i tempi per lo Screening e per la VIA (che nel caso di progetti collegati al Pnrr e al Pniec deve concludersi entro massimo 130 giorni complessivi).

3. Revamping e repowering (Art. 32)

Sono individuati i presupposti tecnici in base ai quali gli interventi di revamping e repowering di impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti possono essere considerati "*non sostanziali*" e pertanto soggetti ad autorizzazione semplicemente mediante PAS.

4. Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Artt. 23, 24)

i) è introdotta una **fase preliminare** al procedimento per l'ottenimento del c.d. PAUR (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) che ha l'obiettivo di consentire al proponente di interagire più rapidamente e con maggiore semplicità con l'autorità competente in merito alla documentazione da presentare. In particolare è previsto che:

1. il proponente trasmetta all'autorità competente: **a)** lo studio preliminare ambientale; e **b)** il progetto (avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
2. entro cinque giorni la documentazione trasmessa dal proponente viene pubblicata sul sito web dell'autorità competente che comunica l'avvenuta pubblicazione a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto; contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti;
3. la **conferenza di servizi preliminare** di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e **i termini sono ridotti alla metà**;
4. le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal

termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite;

5. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis;

6. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.

ii) sono inoltre modificate alcune disposizioni sulle tempistiche e modalità di rilascio del PAUR.

5. Procedimento amministrativo (Artt. 25, 61, 62, 63)

Sono introdotte alcune modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo. In particolare:

i) vengono rafforzati il potere sostitutivo della P.A. (in caso di inerzia dell'Amministrazione competente) e l'istituto del silenzio-assenso;

ii) è previsto che il preavviso di rigetto dell'istanza di cui all'articolo 10-bis della legge 241/90 non si applica ai procedimenti di screening, VIA e verifica preliminare;

iii) è abbassato da 18 a 12 mesi il termine massimo entro il quale può essere annullato d'ufficio un provvedimento amministrativo illegittimo (art. 21-nonies, comma 1, della legge 241/90).

6. Superbonus 110% (art. 33)

In tema di efficientamento energetico, è previsto che;

i) la detrazione maggiorata riguarda anche gli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche;

ii) per ottenere il Superbonus non occorrerà più l'attestazione di stato legittimo e per realizzare gli interventi sarà sufficiente la c.d. CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata).

Ricordiamo che entro i prossimi 60 giorni il decreto in esame dovrà essere convertito in legge e che in sede di conversione potranno esserci delle modifiche al testo.

Rimaniamo a Vostra disposizione

Milano, 3 Giugno 2021

Avv. Pinella Altiero

Avv. Giuseppe Andrea D'Alessio